



**REPUBBLICA ITALIANA**

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica nella persona del giudice Dr. Paolo VASCOTTO nel procedimento iscritto sub **nr. 2780 / 2017** (n. il

**1990 in PAKISTAN )**

con l'avv. **DE SIMONE ROBERTA**

**ricorrente**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO** , in persona del Ministro in carica pro tempore, con il funzionario delegato

**resistente**

avente ad oggetto: **controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale.**

Letto il ricorso ex art. 35 dlgs 25\08 e 19 dlgs 150\11 proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc , a scioglimento della riserva , **osserva:**

L'accertamento relativo ai presupposti per la concessione della protezione internazionale rientra nella materia dei diritti soggettivi di competenza del giudice ordinario (Cass. S.u. 9.9.09 nr. 19393) Secondo l'art. 2 del dlvo 19.11.07 nr. 251 e della convenzione di Ginevra del 51 **rifugiato** è il *cittadino straniero* il quale, per il timore **fondato** di essere perseguitato



per motivi di razza , religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto , gli atti di persecuzione devono essere gravi, **per natura o frequenza**, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, o rientrare nei casi dell'art. 7 comma secondo quali: **atti di violenza fisica, o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi , amministrativi e giudiziari discriminatori, per la loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto , quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini , reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2 (crimine contro la pace , di guerra , contro l'umanità, reato grave , atti contrari ai principi e finalità delle nazioni unite come stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle nazioni Unite; infine atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.**

Ai sensi dell'art. 5 responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere: **lo stato , i partiti o le organizzazioni che controllano lo stato o una parte consistente del suo territorio , soggetti non statuali**, se i soggetti sopra citati , compresi le organizzazioni internazionali, **non possono o non vogliono** fornire protezione.

Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale è valutata la possibilità di **protezione** da parte: dello Stato , dei partiti o organizzazioni anche internazionale mediante: **l'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi** , avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che **permetta di individuare , perseguire penalmente e punire gli atti** che costituiscono **persecuzione o danno grave e nell'accesso del richiedente a tali misure.**



E' persona ammissibile alla protezione **sussidiaria**, ai sensi dell'art. 14, il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come **rifugiato**, ma nei cui confronti **sussistono "fondati motivi"** di ritenere che, se **ritornasse** nel Paese di origine, correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **grave** danno. Il legislatore italiano ha infatti recepito il contenuto della direttiva europea 2004/83 nell'art. 2, co. 1, lett. g, del decreto legislativo n. 251/2007. Sono considerati **danni gravi**: a) *la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;* c) *la minaccia grave individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.*

Sotto il profilo procedimentale **l'art. 3** del d.lvo stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base **individuale** e prevede la valutazione di una serie di elementi indicati al terzo comma della norma citata.

Ai fini della **prova** dei presupposti della misura di protezione, il richiedente è tenuto (**art. 3 co. 1 dlgs 251\07**) a presentare **unitamente** alla domanda di protezione internazionale *tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda e, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che* (**art. 3 comma 5 dlgs nr. 252\07** c.d. onere attenuato di prova):

il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda

- a) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso **sono stati prodotti** ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale *manca*za di altri elementi significativi
- b) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute **coerenti e plausibili** e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;



c) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il **prima possibile** a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla

d) dai **riscontri** effettuati il richiedente è in generale **attendibile**

Per il riconoscimento della protezione internazionale è necessaria la **correlazione** tra la situazione specifica del richiedente e le condizioni politiche , sociali , normative del paese di provenienza , senza possibilità di ricorrere al notorio o **inferire la situazione individuale da quella generale del paese.**

**Il ricorso** avverso la decisione negativa della commissione **fa perno** sulla versione dei fatti enunciata dal richiedente, traendo da ciò la legittimazione alla concessione dei benefici della protezione internazionale.

Il richiedente **dichiarava** di essere fuggito dal paese in quanto minacciato di morte da un gruppo talebano. Tale narrazione presenta tuttavia un profilo generico e stereotipato e difetta di adeguati riscontri.

Non si versa quindi nell'ipotesi di una situazione di imminente e grave pericolo o di un fondato timore di persecuzione, né appare comprovata una situazione di generalizzata violenza.

Neppure è possibile, a tenore dell'art. 3 del dlvo 251\07, **inferire** ,o in altri termini dedurre, la situazione individuale , non sufficientemente provata, da quella generale del paese d'origine.

Ne consegue il rigetto dell'istanza, salvo l'accoglimento della domanda sotto il profilo **umanitario** essendo stato documentato lo svolgimento di **attività lavorativa** del ricorrente , e in generale una situazione di raggiunta stabilità e integrazione che verrebbe compromessa dal rientro nel paese d'origine .

Invero Il diritto umano al lavoro va considerato come requisito di dignità dell'essere umano e come tale va tutelato in base agli obblighi costituzionali (art. **35 cost:** la



repubblica **tutela** il lavoro in tutte le sue forme e **art. 36 cost.**: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa); inoltre, quale diritto che inerisce alla persona, trova affermazione nella Convenzione internazionale contro la discriminazione razziale, nella Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti, nella Carta africana sui diritti dell'uomo.

L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione è nel senso di ritenere **che l'atipicità dei motivi umanitari impone una valutazione individuale** caso per caso, non necessariamente essendo i motivi umanitari collegati a circostanze e fatti non irreversibili, ma che con il tempo possono invece modificarsi anche in senso favorevole per l'individuo "la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria d.lgs. n. 286/98, ex art. 5, co. 6 è il riconoscimento di una situazione di **vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano** (Cass., sent. n. 22111/2014)17.

16 Cass. SS UU, sent. n. 19393/2009; Cass. SSUU, sent. n. 19577/2010; ex multis, Cass., ord. n. 5462/2017 17 Ex multis, Cass. n. 4139, del 2011; Cass. n. 6879, del 2011; Cass. n. 24544, del 2011).

**Segue** compensazione delle spese ex art. 92

p.q.m.

il Tribunale di Trieste , ogni contraria e diversa istanza , eccezione e deduzione disattesa , definitivamente pronunciando , così provvede:

**rigetta** il ricorso di \_\_\_\_\_ quanto allo status di **rifugiato e alla protezione sussidiaria – concede** al ricorrente **la protezione umanitaria**

1) **compensa** le spese del presente procedimento

Così deciso in Trieste il **03/07/2018**



Così deciso in Trieste il **03/07/2018**

**GIUDICE**  
*Dr. Paolo VASCOTTO*

